

STATUTO AISNA

(Associazione Italiana Studi Nord Americani)

Approvato dall'Assemblea degli Associati il 10.3.2026.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 14 e seguenti del Codice Civile nonché delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, è costituita l'associazione con la denominazione "Associazione Italiana di Studi Nord-Americani" ETS (in seguito indicata anche "Associazione"), in forma abbreviata "AISNA ETS". L'associazione ha sede legale presso il Centro Studi Americani in Roma, Via Michelangelo Caetani n. 32. Essa avrà il suo recapito ai fini postali e di fatto presso il domicilio eletto dal Presidente pro-tempore. L'eventuale cambio di sede verrà deliberato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro, non ripartisce gli utili, opera nell'interesse generale degli associati e persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- a) stabilire contatti regolari tra gli specialisti e i cultori di studi nord-americani in modo da facilitarne le attività didattiche e di ricerca;
- b) contribuire allo svolgimento degli studi nord-americani in Italia, anche in prospettiva transnazionale, e stimolare occasioni di scambi interdisciplinari;
- c) promuovere e mantenere rapporti con le analoghe associazioni e centri di ricerca di studi nord-americani di altri paesi; mediante lo svolgimento in via principale dell'attività di interesse generale di cui, in particolare, all' art. 5, comma 1, lettere d) e i) e g) del Codice del Terzo Settore e di pubblicazione di dati relativi alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura nord-americana.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; pertanto l'associazione potrà esercitare, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali comprese attività commerciali sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, tali da assicurare copertura dei costi sostenuti, remunerazione minimale dei fattori produttivi e nel rispetto del vincolo del bilancio e tenendo conto in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. In particolare, l'associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, svolgerà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le seguenti attività:

- pubblicare dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, siano informatici o cartacei;
- organizzare seminari e convegni nell'ambito degli studi nord-americani;
- pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi che possano contribuire alla realizzazione degli scopi prima esposti;
- organizzare eventi culturali e precisamente manifestazioni, tavole rotonde, congressi, convegni, dibattiti, inchieste;
- organizzare attività, seminari e corsi anche a carattere didattico finalizzati alla formazione e all'aggiornamento degli studiosi e degli insegnanti.

- finanziare grant e premi su base di merito

Nello svolgimento della propria attività l'associazione potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni e potrà altresì partecipare ad altri enti, organizzazioni e/o associazioni che si prefiggono le stesse finalità e scopi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- dal denaro, dai beni mobili, immobili e diritti che eventualmente diverranno di proprietà dell'associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle entrate di cui al comma successivo non ancora utilizzate.
- Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali degli associati;
- dalle eredità, dalle donazioni e dai legati disposti a favore dell'associazione stessa;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, il tutto fermo restando il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore;
- dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi, sostenitori dell'associazione;
- dalle entrate derivanti dai contributi di Enti privati e/o pubblici;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, fiere, congressi e sottoscrizioni anche a premi;
- dai redditi e dalle rendite finanziarie, derivanti dal suo patrimonio;
- dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi – da intendersi come il complesso delle attività e iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 4 - QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci in funzione dei programmi di attività dell'associazione.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili, né proporzionabili alla frazione di anno.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di riscossione della quota associativa, nel rispetto delle determinazioni dell'Associazione e, in particolare, comunica l'obbligo di pagamento delle quote a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'Assemblea dei soci può prevedere quote associative differenziate per categorie di associati in condizioni oggettive di svantaggio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giovani, studenti, dottorandi o persone temporaneamente disoccupate o non strutturate nei ruoli universitari. Tali differenziazioni non incidono sui diritti associativi e sono applicate secondo criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

L'Assemblea dei soci può inoltre prevedere, in via facoltativa, modalità di maggiorazione dell'importo della quota associativa in caso di ritardato pagamento, purché tali maggiorazioni siano predeterminate, proporzionate, non discriminatorie e prive di finalità lucrative.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio iniziale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'adesione e la permanenza annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte dell'associato, di recesso di esclusione dello stesso dall'associazione. Il versamento non crea altri diritti.

ARTICOLO 5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati, riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. Le eventuali differenziazioni delle quote associative deliberate ai sensi dell'art. 4 non costituiscono differenze di trattamento ai fini dei diritti e dei doveri associativi.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO/RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Per ogni esercizio finanziario verrà redatto il bilancio (ovvero un rendiconto) annuale che dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione:

- a) gli specialisti italiani e stranieri di studi nord-americani che ne facciano richiesta;
- b) coloro le cui opere, studi e ricerche rispondano alle finalità dell'associazione, sempreché ne facciano richiesta;
- c) le associazioni aventi attività e scopi simili a quelli di AISNA, le quali, aderendo alla finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento;
- d) tutti coloro che svolgono professionalmente ed in via predominante attività culturale, sociale, nonché costante attività volte a favorire o beneficiare delle attività di cui al precedente art. 2.

L'associazione può avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione, avvalendosi anche di volontari dovrà stipulare apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle suddette attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, e ciò ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli associati dovranno condividere le finalità dell'associazione e dovranno essere mossi da spirito di solidarietà nonché impegnarsi ad offrire la propria opera spontanea in via gratuita e non remunerata nell'ambito dell'organizzazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il mancato pagamento delle quote statutarie per due anni consecutivi implica la decadenza dalla qualifica di associato.

Potrà essere escluso l'associato che:

- non abbia adempiuto, o abbia adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente statuto o dal regolamento; - abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelle di natura colposa;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico;
- eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'associazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso, l'associato escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'Assemblea degli associati. La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un sistema di posta certificata indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ARTICOLO 8 - PROCEDURE DI AMMISSIONE

L'ammissione degli aderenti avviene su domanda scritta al Consiglio Direttivo, documentando le proprie generalità ed il possesso dei requisiti sopra esposti, la propria integrità morale, l'impegno a rispettare il presente statuto ed ogni altro regolamento organizzativo interno, precisandosi che, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, quanto sopra deve riferirsi a tutti i componenti del relativo Organo Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata decide in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per recesso, decesso, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto (o in mancata condivisione) con le finalità associative o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini dell'associazione.

Più precisamente, la perdita della qualifica di associato si verifica per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, come previsto.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

ARTICOLO 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione o presso la sede del tenutario delle scritture contabili alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16 del presente statuto.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare le norme dello statuto e quelle dei regolamenti emanate dai competenti organi sociali;
- b) pagare le quote associative annuali secondo le modalità previste dal presente statuto;
- c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi;
- d) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) versare la quota associativa, così come determinata dall'Assemblea e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11- NORME SUL VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo dell'associazione,
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'eventuale Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, nominati dall'Assemblea nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- l'eventuale Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea qualora essa ne deliberi l'istituzione.

Le cariche non sono retribuite.

ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola coi pagamenti, ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, nonché quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulla esclusione degli associati;
- g) approva la relazione sull'attività svolta dall'associazione;
- h) approva il regolamento dell'Assemblea ed eventuali altri regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione stessa, ad eccezione di quello relativo ai comitati scientifici, che sono di competenza del Consiglio Direttivo;
- i) fissa le quote associative;
- j) ratifica l'ammissione dei nuovi associati;
- k) delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l) delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla trasformazione, la fusione la scissione della stessa;

- m) delibera sulla destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto, con esclusione di ogni possibile ripartizione, anche indiretta, tra gli associati;
- n) svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite ad essa dallo statuto e decide sulle questioni che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.

L'Assemblea può essere regolarmente convocata e svolgersi in più luoghi audio e/o video collegati (come ad esempio la piattaforma "zoom"), a condizione che ne siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento, e, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea – anche a mezzo del proprio eventuale ufficio di presidenza – di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati delle violazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che venga indicato nell'avviso di convocazione o comunque prima dello svolgimento dell'Assemblea il link a cui è possibile collegarsi per la partecipazione audio-visiva a distanza, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione è fatta pervenire agli associati mediante lettera raccomandata a/r o sui relativi indirizzi di posta elettronica che gli associati stessi comunicheranno all'associazione stessa, o che risultino ufficialmente in base alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo – anche diverso dalla sede dell'associazione, purché sempre nell'ambito del territorio nazionale italiano, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, da spedire a tutti gli associati ed ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti o rappresentati con delega tutti gli associati ed altresì siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché, se esistente, del Collegio dei Sindaci e Revisori.

ARTICOLO 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti aventi diritto al voto e dei rappresentanti per delega. Le deleghe occorrono alla formazione del numero legale.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) degli intervenuti. In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. La validità della costituzione dell'assemblea è accertata da chi la presiede.

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli associati e ad ogni associato corrisponde un voto. Hanno diritto di votare in Assemblea tutti gli associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Per gli associati minorenni il diritto di voto viene esercitato dai genitori.

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. La delega può essere conferita solamente ad altro associato dell'associazione. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di due deleghe.

ARTICOLO 17 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con le maggioranze degli associati indicate al precedente art. 15.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo che per decisioni riguardanti singoli associati che saranno a scrutinio segreto. Rientrano in tali decisioni, in particolare, le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, che si svolgono pertanto a scrutinio segreto. Il numero delle preferenze esprimibili nelle votazioni elettive e le modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti; in mancanza di entrambi, da qualsiasi altro aderente all'associazione designato dai presenti a maggioranza. I verbali dell'assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, il quale verrà di volta in volta designato dall'Assemblea medesima.

ARTICOLO 18 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da 4 o da 6 membri e dal Presidente.

Il numero dei componenti sarà determinato dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con votazione separata e precedente rispetto a quella del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non è rieleggibile.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Il Consiglio Direttivo decade contestualmente al termine del mandato del Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno due Vice Presidenti, un Tesoriere, un Segretario. In caso di tre assenze consecutive dal Consiglio Direttivo, in riunioni regolarmente convocate, il membro del Consiglio Direttivo decade dalla funzione. In caso di decadenza o di dimissioni dal Consiglio Direttivo subentrerà il primo dei non eletti nell'ultima elezione. Il Consiglio decade qualora due terzi dei membri decadano dalla carica per qualsiasi ragione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea successiva provvede a nuova elezione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.

ARTICOLO 19 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo gestorio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ha potere di prendere tutte le decisioni adatte a realizzare i fini dell'associazione, gestisce il fondo dell'associazione e ne rende conto all'Assemblea degli associati, fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea, tenuto conto delle proposte ricevute dagli associati.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza del Consiglio stesso. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, dell'Assemblea da sottoporre all'approvazione. È altresì di competenza del Consiglio l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, per le violazioni al presente statuto o al Regolamento.

Il Consiglio Direttivo:

- collabora all'organizzazione degli eventi scientifici dell'associazione;
- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea stessa, stabilendone l'ordine del giorno;
- cura la gestione economica dell'associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti. Tali funzioni di Tesoriere sono delegate ad un Consigliere o a un associato scelto dal Consiglio Direttivo, o eccezionalmente al Presidente;
- redige il Bilancio annuale della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide sull'ammissione, sulla esclusione e sulla riammissione degli associati.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima dell'adunanza. È consentita la convocazione da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti, con ogni mezzo anche telematico in grado di garantire la prova del suo ricevimento (ad esempio Whatsapp). Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi in più luoghi audio e/o video collegati (come ad esempio la piattaforma "zoom"), secondo le stesse modalità di svolgimento dell'Assemblea disciplinate all'art. 13 del presente statuto.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e, se esistente, il Collegio dei Sindaci e Revisori e i relativi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

ARTICOLO 21 - PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell'associazione compete la responsabilità, sulla base delle direttive emanate

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce, dell'attività compiuta, dell'ordinaria gestione e amministrazione dell'associazione.

In caso di eccezionali necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, e in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 22 - VICE PRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo procede al suo interno alla nomina di due Vice Presidenti nella prima riunione dopo la sua elezione.

Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di impedimento del Vice Presidente più anziano, ne fa le veci il Vice Presidente più giovane.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 23 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo che per tali adunanze non sia richiesto l'intervento di un Notaio; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario cura inoltre:

- la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del libro verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione;
- l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio dell'associazione;
- sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati;
- i rapporti tra gli associati e l'associazione;
- il tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo.

ARTICOLO 24 - TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

È obbligatorio nominare un Organo di Controllo nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo settore, che sono:

- a) 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) euro di entrate;

- c) sette dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati. La nomina dell'Organo di Controllo dei conti è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore. Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'Organo di Controllo assume carattere discrezionale.

Inoltre, in ottemperanza dell'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, è obbligatorio nominare un Revisore Legale dei Conti nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) euro di entrate;
- c) venti dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina del Revisore Legale dei Conti è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore. Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'Organo di Revisione assume carattere discrezionale. Il Revisore Legale dei Conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica un triennio, è rieleggibile, e deve essere in ogni caso un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito Registro.

Il Revisore Legale dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e di revisione legale dei conti e ne riferisce all'Assemblea, potendo partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo Decreto Legislativo. Il Revisore Legale dei Conti predispone una relazione da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Il Revisore Legale dei Conti può procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo eventuale dell'associazione, la cui istituzione è deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto. Qualora istituito, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che durano in carica un triennio e sono rieleggibili; la carica è incompatibile con ogni altra carica dell'associazione; in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente statuto e dei regolamenti interni; in particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra gli associati che ad esso venga deferita dal Presidente.

ARTICOLO 27 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento abbiano analoghe

finalità. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'art. 15 del presente statuto; in tal caso l'Assemblea delibera altresì sulla liquidazione e sulla destinazione del patrimonio, che, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente, alla Biblioteca del Centro Studi Americani di Roma, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

In via subordinata, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, salva diversa determinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione, la scissione, la ridenominazione o la confluenza dell'associazione in altro ente non costituiscono scioglimento e non comportano liquidazione del patrimonio, che resta nella disponibilità dell'ente risultante, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 29 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente contenuto nel presente atto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore ed, in mancanza, al Codice Civile ed alle relative Disposizioni di attuazione.